

REPERTORIO N. 867

RACCOLTA N. 666

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A
GENOVA
il 24/02/2022
al n. 6493 1T
Euro 0,00

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio
alle ore diciotto e minuti trenta.

In Genova alla via G. Macaggi n. 21 e nel mio Studio.

Innanzi a me, Avv. WANDA FINELLI, Notaio in Genova, iscritta
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari

è presente:

CONFORTI ROSSELLA, nata a Genova il 10 gennaio 1966, domici-
liata per la carica ove *infra*, che dichiara di intervenire ed
agire al presente Atto non in proprio, ma quale Presidente del
Consiglio direttivo dell'associazione di volontariato:

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI EUGENIA RAVASCO" A.V.E.R.G.E., con se-
de a Genova Piazza Carignano n. 1, c.f. 95094810108.

Detta Costituita, della cui identità personale io Notaio sono
certa, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea
dell'anzidetta associazione, indetta in questo giorno, luogo
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica dello Statuto sociale;
- varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a ricevere in forma pubblica il verbale
dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto

segue.

Assume la presidenza dell'assemblea Conforti Rossella, ex art 9 dello Statuto sociale, che constata e fa constare quanto segue:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ex art. 9 dello Statuto sociale, mediante avviso di convocazione inoltrato nei modi richiesti dal legislatore;

- sono presenti per il Consiglio direttivo:

-- Conforti Rossella Presidente;

-- Vallarino Anna Maria, nata a Bogliasco il 7 luglio 1947 Vicepresidente;

-- Ferraro Maria Tina, nata a Genova il 2 giugno 1957 Vicepresidente;

-- Carrega Francesca, nata a Genova il 13 dicembre 1968 Consigliere;

-- Benevolo Emilio, nato a Genova il 28 aprile 1954 Consigliere;

- sono presenti tutti i soci:

-- Conforti Rossella;

-- Vallarino Anna Maria;

-- Ferraro Maria Tina;

-- Carrega Francesca;

-- Benevolo Emilio;

-- Gazzaniga Gabriele Marco, nato a Genova il 26 settembre 1956;

-- Floriolli Angiolina, nata a Milano il 30 dicembre 1947;

-- Corsanego Maddalena, nata a Genova il 21 giugno 1964.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei soci presenti, constatato che l'assemblea è valida ed idonea a deliberare, illustra con il consenso degli intervenuti unitariamente gli argomenti posti all'Ordine del giorno ed espone le ragioni per cui si rende necessario modificare lo Statuto sociale.

Il Presidente dichiara ed io Notaio trascrivo che dopo breve discussione l'assemblea con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità

delibera:

a) di modificare lo Statuto sociale che d'ora innanzi reciterà come segue:

"STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede. - È costituito ex d.lg. n. 117/17, codice civile e normativa in materia l'ente del terzo settore denominato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI EUGENIA RAVASCO A.V.E.R.G.E. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", che assume la forma giuridica di associazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ex d.lg. n. 117/17, l'ente, di séguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di

farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività - L'organizzazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del d.lg. n. 117/17:

- recuperare le giovani e le loro famiglie che vivono in condizioni precarie, soprattutto se in seguito a violenze fisiche o morali o perché vittime della tratta, perché possano sentirsi amate e quindi capaci di riacquistare una propria dignità di persona; sostenerle altresì nell'impegno di prendersi cura dei loro bambini, aiutandole con la distribuzione di generi alimentari e vestiario per l'infanzia;

- proporre una rilettura in chiave attuale di quanto di buono e valido è stato recepito dai soci negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Istituto Eugenia Ravasco, per una sempre più viva presenza cristiana ed apostolica nella società e fomentare ed intrattenere rapporti di rispetto e di fraternità con tutti i credenti di altre confessioni, con non credenti e con gli appartenenti di altre culture. In particolare

l'associazione si propone di suscitare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione ed amichevole aiuto tra gli ex allievi dell'Istituto Eugenia Ravasco, formando un centro permanente a cui essi possono ricorrere per trarre sostegno nelle varie contingenze della vita; rinsaldare e vivificare i vincoli di amicizia e riconoscenza con i propri educatori, religiosi e laici, favorendo la collaborazione alle attività proprie dell'Istituto Eugenia Ravasco per la realizzazione del progetto educativo.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse - L'organizzazione può esercitare, ex art. 6 del d.lg. n. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del decreto citato e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione

utili - L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ex art. 8 del d.lg. n. 117/17. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione -
L'organizzazione è a carattere aperto. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ex d.lg. n. 117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione che delibera in merito alla prima seduta utile. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-

ressati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti ed obblighi degli associati - Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione ed alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati ed assicurazione obbligatoria -

L'organizzazione nello svolgimento della sua attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lg. n.

117/17. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ex art. 18 del d.lg. n. 117/17. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata - Sono organi dell'organizzazione:

- assemblea degli associati;
- organo di amministrazione;
- Presidente;
- organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lg. n. 117/17);
- organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lg. n. 117/17).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea - L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, *fax* ed *e-mail*. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da

almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favo-

revoles di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e se previsto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione - L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indica-

te, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 c.c.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del d.lg. n. 117/17. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea a cui risponde direttamente e da cui può essere revocato. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite *e-mail*, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;

- amministra l'organizzazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente - Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente rappresenta le-

galmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo - L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lg. n. 117/17. Può essere monocratico od in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lg. n. 231/01 qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lg. n. 117/17 può esercitare su decisione dell'assemblea la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lg. n. 117/17;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lg. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di revisione legale dei conti - È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lg. n. 117/17. È formato in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da

una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse - L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del d.lg. n. 117/17 ed ogni altra entrata ammessa ex d.lg. n. 117/17 e della normativa vigente. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo ed intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lg. n. 117/17. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lg. n. 117/17. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lg. n. 117/17 a seconda dei casi, nella relazione di missione od in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale - Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lg. n. 117/17 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori - L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ex d.lg. n. 117/17.

ART. 18 - Rapporti di lavoro - L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli artt. 16, 17 e 33 del d.lg. n. 117/17.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del d.lg. n. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto - L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del d.lg. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa

riferimento alla disciplina vigente in materia.".

b) di delegare Conforti Rossella a compiere tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

E richiesta io Notaio ho ricevuto il presente Atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia su cinque fogli per venti pagine fin qui e ne ho dato lettura alla Costituita che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti venti.

Firmato in originale: ROSSELLA CONFORTI nella qualità - WANDA FINELLI (l.s.).

Io sottoscritta Avv. WANDA FINELLI Notaio in Genova, iscritta nei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei Atti con i relativi allegati su supporto cartaceo ex artt. 22 del d.lg. n. 82/2005 e 68 ter della l.n. 89/1913.

Firmato digitalmente: WANDA FINELLI